



5 per mille: Presentazione della dichiarazione sostitutiva

Si ricorda che entro il 30 giugno 2015, **a pena di decadenza dal beneficio**, il legale rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica deve inviare, una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, con allegata la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità, per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del cinque per mille.

La dichiarazione in esame va presentata:

- al competente Ufficio territoriale del CONI, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
- **a mezzo raccomandata A/R** allegando copia della dichiarazione sostitutiva ottenuta dalla scansione dell'originale sottoscritto dal rappresentante legale, nonché della copia del documento di identità.

La copia del documento di identità deve essere sempre allegata anche se il rappresentante legale non è cambiato rispetto all'anno precedente.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2015 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Per facilitare la compilazione della dichiarazione, la procedura telematica di iscrizione elaborata dalle Entrate permette ai contribuenti di stampare il modello parzialmente precompilato con le informazioni indicate al momento dell'iscrizione. L'ente che intende utilizzare tale modello precompilato deve completare la dichiarazione con la sottoscrizione e la compilazione dei rimanenti campi.

Coordinate per l'accreditamento delle somme

L'associazione può comunicare all'Agenzia delle Entrate il numero di c/c bancario/postale per l'accredito delle somme spettanti, utilizzando l'apposito modello, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.



La comunicazione delle coordinate va effettuata utilizzando il modello riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali e delle altre forme di erogazione.

Il modello, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it può essere presentato direttamente agli uffici dell'Agenzia delle entrate o avvalendosi dei sistemi telematici *Entratel* o *Fisconline*

Come sanare le irregolarità

Nel caso in cui l'ente **non abbia assolto**, entro i termini previsti, gli adempimenti richiesti è possibile sanare tali irregolarità entro il **30 settembre 2015**, con le medesime modalità previste per l'invio originario.

In particolare è necessario che:

- siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data del 7.05.2015;
- entro il **30 settembre 2015** sia inviata la domanda di iscrizione e/o la successiva documentazione richiesta;
- deve essere contestualmente versata, con il mod. F24, la sanzione minima di **euro 258**, utilizzando il codice tributo "**8115**", senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti a disposizione.